



## COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

### VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 31/03/2016

**Oggetto :** APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ALFA S.R.L. QUALE GESTORE UNICO "IN HOUSE PROVIDING" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE E RELATIVO STATUTO.

L'anno duemilasedici , addì trentuno del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

			Presenti	Assenti
1	CASSANI DIMITRI	Sindaco	X	
2	VALSECCHI LAURA	Consigliere	X	
3	BATTAGLIA FAUSTA	Consigliere	X	
4	TAIANO RUBEN	Consigliere	X	
5	DEMOLLI CARLO MARIA	Consigliere	X	
6	SCANELLI PAOLA	Consigliere	X	
7	PERAZZOLO GIUSEPPE	Consigliere	X	
8	GARZONIO MAURO	Consigliere	X	
9	TAMBORINI GIORGIO MATTIA GIUSEPPE	Consigliere	X	
10	MARSON TIZIANO	Consigliere	X	
11	GRASSO MARCO CELESTINO	Consigliere	X	
12	DE FELICE ALESSANDRO	Consigliere		X
13	POLI GIAN LUIGI	Consigliere	X	
			<b>12</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa IMPARATO CARMELA

E' altresì presente l'Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi.

Il Sig. CASSANI DIMITRI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Verbale del Consiglio Comunale n.10 del 31/03/2016 ad oggetto : APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ALFA S.R.L. QUALE GESTORE UNICO "IN HOUSE PROVIDING" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE E RELATIVO STATUTO.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti :

- il D. Lgs. n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modificazioni e integrazioni;
- il d.lgs. n. 267 del 2000 “Testo unico sulle autonomie locali” e sue successive modifiche e integrazioni.
- l’art 3 bis del decreto legge 138 convertito dalla legge 148 del 2011 e il D.L. 69 del 21/06/2013 che introduce modifiche all’art.4 del decreto legge 95 del 2012 convertito dalla L.135 del 2012;
- il decreto legge 179 del 18/10/2012 inerente l’affidamento dei servizi pubblici di rilevanza locale convertito nella legge 221 del 17/12/2012;
- l’articolo 3, commi 27 e seguenti della legge 244 del 2007 in materia di partecipazione degli enti locali a società per servizi di interesse generale;
- la legge 147 del 2013 che all’articolo unico, commi 550 e seguenti, fissa alcune delle modalità attraverso le quali gli enti locali devono regolare la propria partecipazione alle società;
- la legge 190 del 2014 che all’articolo unico, commi 611 e seguenti ha individuato alcuni obiettivi di razionalizzazione della partecipazione dirette e indirette dei comuni a compagini societarie;

### - Premesso che:

- il servizio idrico integrato è regolato, a livello nazionale, dalle disposizioni contenute negli articoli delle sezioni III e IV del d. lgs. 152 del 2006 e in particolare:
- dall’articolo 147, comma 1, il quale prevede che *“i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell’ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1”*;
- dall’articolo 149 bis, ai sensi del quale: *“1. L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale. 2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l’efficienza, l’efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l’ente di governo dell’ambito dispone l’affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il*

*territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. 2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio. (...)*

- il legislatore lombardo ha dato applicazione alle suesposte norme attraverso le disposizioni del capo III della l.r. 26 del 2003 (come modificate dalle l.r. 1 del 2009 e 21 del 2010) e in particolare:
- con l'articolo 47, comma 1 che dispone: *"Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano. La Provincia e il Comune di Milano hanno la facoltà di definire un accordo per individuare una ridefinizione dell'organizzazione degli ambiti territoriali ottimali della città di Milano e di Milano provincia da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, gli enti responsabili interessati, di cui all'articolo 48, comma 1-bis, possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. (...)"*;
- con l'articolo 48, commi 1 e 1-bis, che prevedono rispettivamente: *"1. In attuazione dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), dal 1° gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell'ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano. L'ente di governo dell'ambito prevede nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000; i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Riguardo ai rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, è garantita la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento. Le province esercitano le funzioni di governance del servizio idrico integrato secondo il principio di leale collaborazione, impostando le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni dell'ambito nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo. 1 bis. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti di governo dell'ambito, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1 del Tuel e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L'ente di governo dell'ambito prevede nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito"*;
- con il comma 2 dello stesso articolo 48, che elenca le competenze dell'ente responsabile dell'ATO, tra le quali vi sono: l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato, inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d. lgs. 152 del 2006, la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato, la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente responsabile dell'ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio;
- con l'articolo 49, comma 1, ai sensi del quale: *"le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e deliberano la forma di gestione secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, e secondo i criteri ivi contenuti, acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni. Il servizio è*

*affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a trenta anni. Tale termine si applica anche alle concessioni già sottoscritte;*

- **Dato atto, pertanto, che:**
- la Provincia di Varese, ente responsabile dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, tramite l'Ufficio d'ambito, è competente, tra l'altro:
- all'approvazione del Piano di ambito relativo al servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, composto dai seguenti documenti: a) Piano degli Investimenti, b) Modello Organizzativo e Gestionale, c) Piano Economico Finanziario comprensivo del Piano Tariffario;
- all'affidamento del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese a un unico gestore;

### **Costituzione dell'Ufficio di ambito della Provincia di Varese.**

- che con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 17 del 29/03/2011 è stato costituito l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese;

➤

### **Dato atto del seguente complesso iter procedimentale, ad oggi intervenuto, anche a seguito di pronuncia del Tar Lombardia 3005/2014:**

- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V.72 del 20/12/2011, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della l.r. 26 del 2003 è stata assunta, quale modalità di gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, la società a partecipazione totalmente pubblica secondo il modello dello "in house providing", il quale, a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 23 bis del d.l.112 del 2008, convertito nella legge 133, nonché della sentenza della Corte costituzionale 199 del 2012 che ha ritenuto illegittime le disposizioni in materia di servizi pubblici locali contenute nell'articolo 4 del d.l. 138 del 2011, convertito nella legge 148 del 2011, resta disciplinato dai principi sanciti dall'Unione Europea in materia di servizi d'interesse economico generale (SIEG) che si profilano lungo le seguenti direttrici: (i) il capitale sociale del soggetto affidatario deve essere interamente pubblico e costituito dai soggetti affidanti; (ii) i soggetti che affidano il servizio devono poter svolgere nei confronti della società lo stesso controllo che esercitano sui propri uffici; (iii) la società deve svolgere la maggior parte della propria attività a favore
- con deliberazione Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di ambito P.V. 32 del 24/10/2012 è stata deliberata la conferma della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese secondo il modello della società "in house" e approvato il percorso per l'affidamento ad una società "in house" di nuova costituzione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese";
- con deliberazione della Conferenza dei Comuni P.V. 3 del 28/02/2013 è stato deliberato di esprimere parere favorevole sulla conferma della società "in house" quale forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della provincia di Varese, nonché sulle caratteristiche della società in house e sul percorso per la sua costituzione e per l'affidamento ad essa del servizio, nonché sulla scelta della società a responsabilità limitata come forma giuridica del nuovo gestore in house, di cui alla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 32 del 24/10/2012;
- la Provincia di Varese, con deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 26/07/2013 prot. 61238/9.8.4 ha approvato la conferma della società "in house" quale forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della provincia di Varese, nonché sulle caratteristiche della società in house e sul percorso per la sua costituzione e per l'affidamento ad essa del servizio di cui alla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito P.V. 32 del 24/10/2012 ed al parere favorevole della Conferenza dei Comuni P.V.3 del 28 Febbraio 2013;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito P.V. n. 12 del 26/03/2014 è stato approvato il Piano d'Ambito comprensivo del piano degli investimenti, del modello organizzativo e gestionale, del piano economico finanziario (P.E.F.) contenente la tariffa e il TETA anno 2014/2015;
- con deliberazione del Commissario Straordinario PV. 20 del 18 aprile 2014 è stato approvato il Piano d'Ambito comprensivo del piano degli investimenti, del modello organizzativo e gestionale, del piano economico finanziario (PEF) contenente la tariffa 2014/2033, nonché conferma della società in house quale forma di gestione del S.I.I. dell'ATO nella Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito P.V. n. 2 del 29/01/2015 è stata approvata la revisione del moltiplicatore tariffario TETA per gli anni 2014/2015, e conseguente revisione del Piano economico e finanziario (PEF), nonché conferma del Piano degli investimenti facente parte del Piano d'ambito approvato con la sopra citata deliberazione del Commissario Straordinario PV. 20 del 18 aprile 2014, con scorrimento di un anno degli investimenti ivi previsti;
- con deliberazione n. 3 del 26/2/2015 la Conferenza dei Comuni dell'ATO Varese ha espresso parere favorevole e vincolante in merito all'approvazione del P.E.F. e al TETA medesimi;
- con deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 5 del 27.2.2015 è stata approvata la revisione del moltiplicatore tariffario TETA per gli anni 2014/2015, e conseguente revisione del Piano economico e finanziario (PEF), nonché conferma del Piano degli investimenti facente parte del Piano d'ambito approvato con la sopra citata deliberazione del Commissario Straordinario PV. 20 del 18 aprile 2014, con scorrimento di un anno degli investimenti ivi previsti;
- che nei suddetti provvedimenti e, in particolare, nella Deliberazione Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito P.V. 19 del 30/03/2015 -avente oggetto "conferma della forma di gestione in-house del servizio idrico integrato nell'ambito della provincia di Varese"-, nella successiva deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 7 del 9/4/2015 e, da ultimo, nella deliberazione del Consiglio provinciale P.V.9 del 23/04/2015, avente oggetto "conferma della forma di gestione "in-house del servizio idrico integrato nell'ambito della provincia di Varese", è stato ritenuto, presi in considerazione e attentamente esaminati tutti i motivi a favore e contro le varie forme di gestione e dopo un ampio esame e una approfondita discussione delle varie opzioni possibili, che la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato mediante il modello della società in house di nuova costituzione nella forma della società a responsabilità limitata appaia da preferire, rispetto agli altri modelli di gestione del servizio, in quanto:
  - la società in house consente una gestione effettiva da parte del pubblico del servizio: mentre, infatti, nei modelli di gestione che prevedono l'esternalizzazione della gestione del servizio (la Società mista o la Gara) un ambito di decisioni afferenti alla gestione del servizio competono (in misura più o meno ampia) al soggetto imprenditoriale privato (che ha ricevuto l'affidamento con gara o che rappresenta il partner industriale nella società mista), nel modello di gestione pubblica tutte le decisioni, anche di dettaglio, sono riservate al pubblico;
  - la società in house coniuga la gestione sostanzialmente pubblica del servizio, con il metodo imprenditoriale di gestione, in modo che la stessa possa attuarsi secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza: la società in house, infatti, pur non facendo venire meno il totale controllo pubblico non solo sugli indirizzi programmatici, ma anche sulla concreta attività gestionale, si caratterizza per la natura imprenditoriale della gestione finalizzata alla integrale copertura dei costi ed al loro contenimento, in modo da garantire – unitamente al controllo pubblico – il soddisfacimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia del servizio;
  - le possibili criticità della società in house (assunzione del “rischio imprenditoriale” da parte del Pubblico e complessità nella strutturazione di un finanziamento su base

“project financing”) non appaiono come criticità proprie del modello della società in house, quanto criticità insite nell’attuale regolamentazione normativa dell’intera organizzazione del servizio idrico integrato in Italia, indipendentemente dalla modello di gestione dello stesso che venisse prescelto: è da ritenersi, infatti, che le difficoltà nel reperimento dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione degli investimenti e il rischio di un coinvolgimento economico dei Comuni dipendano soprattutto dall’attuale strutturazione dei meccanismi tariffari di copertura dei costi e dall’attuale regolamentazione generale del servizio; in conclusione si tratta di criticità che, più o meno, sono proprie di tutti i modelli di gestione del servizio idrico integrato;

- la società in house favorisce l’aggregazione dei rami di azienda relativi al servizio idrico delle attuali gestioni nel gestore di ambito: la società in house consente, infatti, una più agevole aggregazione dei rami di azienda afferenti al servizio idrico delle attuali società di gestione nella società in house rispetto agli altri modelli gestionali;
- le forme di gestione costituite dalla società mista a partecipazione pubblica e privata e della gara sono contrassegnate da quelle rilevanti criticità segnalate nell’allegato documento “I criteri per la scelta del modello di gestione del servizio idrico integrato” cui integralmente si rinvia e che costituiscono fondamento e motivazione della presente deliberazione;
- in particolare, per le forme di gestione costituite dalla società mista a partecipazione pubblica e privata e della gara, è da segnalare che l’abrogazione della norma che ammetteva la remunerazione del capitale investito e che costituiva, sostanzialmente, il profitto per il gestore, rende decisamente problematica la partecipazione di imprese industriali alla gestione del servizio, risultando difficile la realizzazione di margini di redditività in linea con le aspettative del mercato e con il perseguimento dello scopo lucrativo che rappresenta la finalità tipica delle imprese private e delle società commerciali;
- l’azienda speciale non si differenzia – sostanzialmente – dalla società “in house” sotto il profilo dei poteri riservati alla Provincia ed ai Comuni nella gestione del servizio, in quanto sia la società in house che l’azienda speciale realizzano una forma di gestione diretta del servizio da parte del pubblico, e in quanto la natura formalmente privata della società in house non pregiudica il più completo e assoluto controllo del pubblico sulla società stessa;
- l’azienda speciale si caratterizza per la specifica criticità consistente in una maggiore difficoltà, rispetto alla società in house nell’attuazione delle procedure di eventuale aggregazione dei rami di azienda delle società esistenti: mentre, infatti, la forma societaria, propria del modello “in house”, consente la piana e diretta applicazione degli istituti e delle norme del codice civile in tema di operazioni societarie straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti, per l’azienda speciale l’applicazione di tali istituti e norme non appare certa, ma, al più, potrebbe discendere da un’interpretazione analogica delle nuove disposizioni di cui agli articoli 2500 septies e 2500 octies del codice civile, che disciplinano, rispettivamente, la “trasformazione eterogenea da società di capitali” e la “trasformazione eterogenea in società di capitali”; d’altro canto, dopo che si fossero attuate le procedure di aggregazione dei rami di azienda delle gestioni esistenti, niente vieterebbe di trasformare la società in house in un’azienda speciale;
- l’articolo 49 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, prescrive, al comma 8, che “La Regione interviene in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 172, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nei confronti degli enti responsabili degli ATO che, alla data del 31 dicembre 2011, non abbiano affidato la gestione del servizio idrico integrato”: per cui costituisce prioritario criterio direttivo che deve informare l’Ufficio di ambito nella scelta della concreta attuazione del modello “in house” quello costituito dalla semplicità e velocità dei tempi di realizzazione della nuova organizzazione del servizio idrico integrato con l’affidamento al gestore unico di ambito;
- l’art. 7 comma 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la

semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive") convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, prevede che "gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente";

- sulla base di tale criterio, la costituzione di una nuova società "in house" rappresenta la soluzione più semplice e più veloce rispetto alle altre ipotesi di costituzione di una società "in house" partendo da una o più delle attuali società di gestione o dalle attuali società proprietarie di infrastrutture dell'idrico, ipotesi che richiedono una serie di adempimenti procedurali - di carattere "preliminare" rispetto all'affidamento del servizio - al fine di rendere la società conforme all'attuale normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di "in house", nonché per realizzare la partecipazione "diretta" dei Comuni dell'ATO alla società, nonché "proporzionale al numero degli abitanti" di ciascun Comune;
- la costituzione di una nuova società "in house" rappresenta inoltre la soluzione più idonea per mettere tutti i Comuni in una condizione di assoluta parità nella costruzione della società e nella definizione della "governance" della stessa;
- la costituzione di una nuova società "in house" semplifica, infine, l'eventuale processo di aggregazione dei rami di azienda delle società esistenti, consentendo di porre in essere procedure trasparenti e imparziali per la valutazione oggettiva degli apporti patrimoniali e economici che le amministrazioni pubbliche, anche mediante le società di rispettiva proprietà, potranno conferire o comunque trasferire alla medesima società "in house";
- che in data 10 Giugno 2015 presso la Sede della Provincia di Varese è stato sottoscritto, tramite il Notaio incaricato, l'atto notarile di costituzione della società Alfa s.r.l. (avente n. rep 130520 e N. 20048 racc. e con allegato il relativo Statuto) quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato per l'A.T.O. della Provincia di Varese, s.r.l. avente durata fino al 31.12.2050 e con capitale sociale di euro 40.000, alla quale hanno aderito n. 95 Comuni, oltre la Provincia di Varese, per un totale di 96 Soci, con possibilità di successiva eventuale adesione da parte dei restanti Comuni ricadenti nell'A.T.O. di Varese, e con contestuale designazione del Consiglio di Amministrazione; l'atto è stato registrato in Varese il 22.6.2015 al n. 15301 Serie 1T;
- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Varese P.V. 45 del 16/6/2015 si è approvato l'affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese alla società "in house" Alfa s.r.l., nonché la decadenza delle gestioni esistenti e la disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore di ambito, come da parere obbligatorio e vincolante espresso in merito dalla Conferenza dei Comuni nella Deliberazione P.V. n. 13 del 24/6/2015, ai sensi dell'art. 48 comma 3 L.R. 26/2003, e di cui alla successiva deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 28 del 29/06/2015 avente oggetto: l'affidamento del S.I.I. per l'A.T.O. della Provincia di Varese, la decadenza delle gestioni esistenti e la disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore di ambito;
- che nei suddetti atti e, in particolare, nella Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V.9 del 23/04/2015, sono stati indicati i caratteri che la società "in house" deve rivestire al fine di poter risultare affidataria diretta della gestione del servizio idrico integrato per l'ATO di Varese, i principali dei quali sono i seguenti:
- la società "in house" sia partecipata in via diretta dalla provincia di Varese e da tutti i Comuni dell'ATO di Varese;
- la partecipazione al capitale sociale della società "in house" venga ripartita fra i Comuni in base al numero degli abitanti di ciascun Comune;

- la società “in house” gestisca tutte le fasi del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);
- la società “in house” gestisca il servizio idrico integrato a favore della popolazione di tutti i Comuni che fanno parte dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese;
- a società “in house” sia sottoposta al cosiddetto “controllo analogo” da parte della Provincia di Varese e da parte di tutti i Comuni, mediante la previsione di una “governance” della società che rispetti le indicazioni della normativa e della giurisprudenza comunitaria e nazionale, e che sarà contenuta nello “statuto sociale” della società che dovrà essere condiviso dalla Conferenza dei Comuni;
- lo statuto sociale della società “in house” contenga clausole che garantiscano oltre che il cosiddetto “controllo analogo” anche il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per l’affidamento “in house”;
- la composizione dell’organo di amministrazione rispetti l’articolo 4, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, di cinque membri;
- la composizione dell’organo di amministrazione rispetti inoltre l’articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120, sull’equilibrio fra i generi.
- Statuto della società in house e definizione della partecipazione alla società della Provincia e dei Comuni, dei caratteri del cosiddetto “controllo analogo” e della “governance” della società.
- che la Conferenza dei Comuni, con deliberazione P.V. 4 del 28/02/2013 ha inoltre deliberato di approvare il modello gestionale della società in house di nuova costituzione a condizione che gli atti costitutivi della stessa, i patti parasociali, i regolamenti per il controllo, ai sensi della Sentenza della Corte di giustizia del 29/11/2012, vengano previamente condivisi da un gruppo di lavoro, appositamente costituito, composto da Sindaci o loro delegati rappresentativi delle varie realtà amministrative”;
- che il gruppo di lavoro è stato costituito nella seguente composizione, oltre alla presenza del medesimo Presidente della Conferenza, come da deliberazione della Conferenza dei Comuni:
  - n.2 rappresentanti scelti tra Sindaci o Assessori dei comuni con numero abitanti superiore a 30.000;
  - n.2 rappresentanti scelti tra Sindaci o Assessori dei comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero abitanti compreso tra 5.000 e 30.000;
  - n.2 rappresentanti scelti tra Sindaci o Assessori dei comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero abitanti inferiore a 5.000;
  - n.2 rappresentanti delle Comunità Montane ricadenti nel territorio dell’Ufficio d’Ambito scelti tra Sindaci o Assessori dei comuni appartenenti alle Comunità Montane;
- che il Gruppo di lavoro il gruppo, in vari incontri tenutisi, ha redatto una bozza di Statuto da presentare alla Conferenza dei Comuni;
- che lo Statuto definisce le modalità di partecipazione alla società della Provincia e dei Comuni e i caratteri del cosiddetto “controllo analogo” e della “governance” della società.

**Considerati e valutati** i seguenti principi di fondo dello statuto:

- l’oggetto sociale è costituito dalla gestione del servizio idrico integrato nel territorio ed a favore dei Comuni compresi nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese; il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque industriali gestite nell’ambito del servizio idrico integrato;
- la società non persegue fine di lucro, ma l’obbligo di pareggio di bilancio;
- la società ha natura “in house” ed è sottoposta al c.d. “controllo analogo” e all’attività di direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci, attraverso apposite clausole

contenute nello statuto con le quali:

- si attribuiscono direttamente agli enti locali soci della società poteri di impulso e di proposta all'adozione di atti di indirizzo o di gestione, nonché all'attuazione di controlli;
- si attribuiscono all'assemblea sociale poteri ulteriori rispetto a quelli ad essa riservati dalla normativa di cui al codice civile in tema di società a responsabilità limitata e, in particolare, l'approvazione del Piano industriale e dei Bilanci preventivi annuale e pluriennale;
- si prevede la costituzione, quale organo della società, di un "Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo", cui è attribuita la funzione di indirizzo nei confronti del consiglio di amministrazione, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione;
- il capitale sociale è posseduto esclusivamente dalla Provincia di Varese e dai Comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese per la gestione del servizio idrico integrato nel predetto ambito;
- non è ammessa la partecipazione di soggetti privati;
- sussiste il divieto di "trasferimento" delle partecipazioni al capitale sociale;
- ciascun ente locale socio ha potere di impulso e proposta e, in particolare, può proporre al "Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo" l'adozione di atti di indirizzo o di gestione, nonché l'attuazione di controlli;
- lo statuto contiene clausole che attuano il cosiddetto "controllo analogo" da parte degli enti locali;
- la previsione, in considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, di un Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, con i seguenti caratteri:
- Composizione e nomina: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo è composto dal Presidente della Provincia di Varese e da dieci Sindaci dei Comuni soci della società, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci per categorie di Comuni in relazione al numero di abitanti e alla circostanza di essere compresi nel territorio di Comunità Montane:
- tre rappresentanti scelti tra i Sindaci o Assessori dei Comuni con numero di abitanti superiore a 30 mila;
- tre rappresentanti scelti tra i Sindaci o Assessori dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila;
- due rappresentanti scelti tra i Sindaci o Assessori dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero di abitanti inferiore a 5 mila;
- due rappresentanti delle Comunità Montane ricadenti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale scelti tra i Sindaci o Assessori dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane;
- il Presidente della Provincia per la Provincia di Varese;
- Competenze: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esercita la funzione di indirizzo nei confronti del consiglio di amministrazione, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione. In particolare:
- esercita nei confronti degli organi della società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi, nel rispetto delle competenze riservate, dal presente statuto, agli altri organi della società;
- adotta atti di indirizzo sulla gestione del servizio, che il consiglio di amministrazione è obbligato ad attuare;
- propone all'Assemblea sociale la revoca di componenti del consiglio di amministrazione nei casi indicati dal presente statuto;
- detta gli indirizzi per la nomina dei direttori e procuratori della società;
- esamina il Piano industriale e i Bilanci preventivi annuale e pluriennale, predisposti dal Consiglio di amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- esamina il Bilancio di esercizio e il Rendiconto consuntivo, predisposti dal Consiglio di

amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;

- esamina le operazioni straordinarie sul capitale, le operazioni di fusione, scissione o conferimento, gli acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla legge, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- esprime l'autorizzazione preventiva sui seguenti atti predisposti dal consiglio di amministrazione:
  - dotazione organica e sue variazioni, concorsi ed assunzioni, nomina di dirigenti;
  - operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a Euro 200.000,00 (Euro duecentomilavirgolazero), ad eccezione di:
    - interventi e spese nei limiti degli importi previsti nel Piano industriale e nei Bilanci preventivi annuale e pluriennale approvati dall'Assemblea dei soci;
    - pagamento spese ricorrenti obbligatorie come spese per stipendi, spese energetiche, spese derivanti da contratti già stipulati in precedenza;
    - pagamenti derivanti da obblighi di legge;
    - pagamenti che si rendano necessari in caso di urgenza al fine di evitare danni alla società o la sospensione e/o interruzione nella gestione del servizio;
  - effettua audizioni del Presidente della società, di componenti del consiglio di amministrazione, di direttori e procuratori della società;
  - esamina periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte del consiglio di amministrazione della società, con cadenza almeno semestrale;
  - effettua il controllo sulla gestione della società, anche mediante la richiesta di qualsiasi informazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sullo svolgimento del servizio e esercitando, anche tramite propri delegati, ispezioni, verifiche, sopralluoghi e controlli presso gli uffici della società e/o sui documenti anche contabili della stessa.
- Votazioni: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decide a maggioranza di voti che rappresentano la maggioranza dei componenti del Comitato medesimo presenti alla riunione, nonché la maggioranza degli abitanti residenti nei predetti Comuni. Al fine di determinare la maggioranza degli abitanti residenti, ciascun componente del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esprime un voto di "peso" differente in proporzione al numero di abitanti compresi in ciascuna delle categorie di Comuni di cui all'articolo 11, comma 3, del presente Statuto. Precisamente: il voto di ciascuno dei componenti del Comitato – con arrotondamento per difetto – ha il seguente "peso":
  - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni con numero di abitanti superiore a 30 mila rappresenta 84.489 abitanti;
  - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila rappresenta 118.682 abitanti;
  - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni non ricadenti nelle Comunità Montane con numero di abitanti inferiore a 5 mila rappresenta 59.595 abitanti;
  - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane rappresenta 73.855 abitanti;
  - il voto del Presidente della Provincia di Varese rappresenta, in modo virtuale, 175.341 abitanti. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decide a maggioranza di voti che rappresentano la maggioranza dei componenti del Comitato medesimo presenti alla riunione, nonché la maggioranza degli abitanti residenti nei predetti Comuni;
- la previsione, in considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, di riservare alla competenza dell'assemblea dei soci:
- l'approvazione del Piano industriale della società, di cui al successivo articolo 33 dello

Statuto, comprensivo del Piano economico e finanziario e del Piano operativo degli investimenti;

- l'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione della società, di cui al successivo articolo 34 dello Statuto;
- l'approvazione del Bilancio annuale di previsione della società, di cui al successivo articolo 35 dello Statuto;
- la previsione di un Organo amministrativo rappresentato da un consiglio di amministrazione di 5 componenti nominato dai soci e con previsione che ciascun socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalle quote di partecipazione al capitale sociale possedute;

**Dato atto che:**

- il Tar Lombardia, con sentenza 3005 del 10.12.2014 ha annullato la delibera n. 55 del 28.11.2013 con cui il consiglio comunale del comune di Varese aveva aderito alla suddetta costituenda società;- detto annullamento è stato fondato sulla circostanza che l'Ufficio d'ambito avrebbe individuato la scelta del modello gestionale del servizio idrico integrato senza aver previamente adottato il piano d'ambito, con ciò violando la sequenza procedimentale fissata dall'articolo 150 del d. lgs. 152 del 2006, vigente al momento dell'adozione degli atti, che prevedeva che "l'autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del Tuel", postulando – ad avviso del collegio giudicante – che "anteriormente alla scelta del modello di gestione sarebbe stato necessario adottare il piano d'ambito (...), essendo prodromica alla individuazione del modello gestionale ottimale la conoscenza degli elementi sia infrastrutturali che finanziari riguardanti l'ambito coinvolto";
- con detta pronuncia, il Tar ha annullato non solo la citata deliberazione del comune di Varese, ma anche i suoi "atti presupposti" tra i quali "quelli che hanno individuato la forma di gestione del servizio idrico nella Provincia di Varese e disposto la cessazione anticipata delle gestioni attualmente in essere" ovvero gli atti sopra richiamati e segnatamente: delibera del commissario straordinario n. 18 del 26.07.13 e la deliberazione della conferenza dei sindaci n. 3 del 28.02.13;
- i contenuti della citata sentenza hanno fatto sì che la Provincia rinnovasse il procedimento di scelta del modello gestionale, alla luce dei rilievi mossi dal collegio giudicante;
- tale rinnovo ha avuto luogo attraverso un nuovo iter istruttorio e segnatamente:
- i) su una relazione tecnica denominata "Relazione sulla forma di gestione in house- rispetto e compatibilità con il Piano d'Ambito approvato con deliberazioni dell'Ufficio d'Ambito P.V. n.12 del 26 marzo 2014, della Conferenza dei Comuni n.7 del 15 aprile 2014 e del Commissario straordinario della Provincia di Varese n.20 del 18 aprile 2014, e comprensivo del Piano economico e finanziario(PEF)
- ii) delibera Consiglio di Amministrazione Ufficio d'Ambito P.V. n.12 del 26 marzo 2014
- iii) parere vincolante conferenza sindaci P.V. n.7 del 15 aprile 2014
- iv) iter istruttorio concluso con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 9 del 23.04.2015 con cui il consiglio provinciale ha confermato il modello gestionale dell'in house providing, fondando espressamente tale scelta sui contenuti del piano d'ambito e su quelli della sopra richiamata relazione allegata alla stessa delibera;
- v) che in data 10 Giugno 2015 presso la Sede della Provincia di Varese è stato sottoscritto, tramite il Notaio incaricato, l'atto notarile di costituzione della società Alfa s.r.l. (avente n. rep 130520 e N. 20048 racc. e con allegato il relativo Statuto) quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato per l'A.T.O. della Provincia di Varese, s.r.l. avente durata fino al 31.12.2050 e con capitale sociale di euro 40.000, alla quale hanno aderito n. 95 Comuni, oltre la Provincia di Varese, per un totale di 96 Soci, con possibilità di successiva eventuale adesione da parte dei restanti Comuni ricadenti nell'A.T.O. di Varese, e con contestuale designazione del Consiglio di Amministrazione;

l'atto è stato registrato in Varese il 22.6.2015 al n. 15301 Serie 1T;

- vi) che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Varese P.V. 45 del 16/6/2015 si è approvato l'affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese alla società 'in house' Alfa s.r.l., nonché la decadenza delle gestioni esistenti e la disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore di ambito, come da parere obbligatorio e vincolante espresso in merito dalla Conferenza dei Comuni nella Deliberazione P.V. n. 13 del 24/6/2015, ai sensi dell'art. 48 comma 3 L.R. 26/2003, e di cui alla successiva deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 28 del 29/06/2015 avente oggetto: l'affidamento del S.I.I. per l'A.T.O. della Provincia di Varese, la decadenza delle gestioni esistenti e la disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore di ambito;
- Dato atto che alla luce del quadro normativo sopra esposto, il nucleo di competenze relative alla governance pubblica del servizio idrico integrato in Regione Lombardia è in capo alle Province le quali, attraverso l'ufficio d'ambito, costituito nelle forme dell'azienda speciale, esercitano le prerogative in materia di programmazione e controllo puntualmente declinate dall'articolo 48, comma 2, della l.r. 26 del 2003;
- Dato atto tuttavia che la stessa legge regionale 26 prevede un forte coinvolgimento dei comuni nella partecipazione alle suddette azioni di programmazione e controllo, laddove prevede all'articolo 48, comma 1, che "le province esercitano le funzioni di governance del servizio idrico integrato secondo il principio di leale collaborazione, impostando le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni nell'ambito delle fasi gestionali e in quelle di indirizzo operativo";
- Dato atto che tale ruolo dei comuni è confermato dalla circostanza che l'articolo 48, comma 1 bis della citata legge regionale 26 prevede la partecipazione dei comuni nell'autorità d'ambito;
- Dato altresì atto che il modello gestionale adottato per la provincia di Varese prevede detto coinvolgimento dei comuni non solo nelle fasi della programmazione e del controllo, ma anche in quello della gestione, posto che nei suddetti atti sopra richiamati, sono stati indicati i caratteri salienti della società pubblica affidataria del servizio, tra i quali la suddetta partecipazione dei comuni acquista ruolo rilevante, infatti:
- la società è partecipata in via diretta dalla provincia di Varese e da tutti i Comuni dell'ATO di Varese;
- la partecipazione al capitale sociale della società è ripartita fra i Comuni in base al numero degli abitanti di ciascun Comune;
- la società gestisce tutte le fasi del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);
- la società gestisce detto servizio a favore della popolazione di tutti i Comuni che fanno parte dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese;
- la società è sottoposta al cosiddetto "controllo analogo" da parte della Provincia di Varese e da parte di tutti i Comuni, mediante la previsione di una "governance" della società che rispetti le indicazioni della normativa e della giurisprudenza comunitaria e nazionale;
- lo statuto sociale della società contiene clausole che garantiscano oltre che il cosiddetto "controllo analogo" anche il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per l'affidamento "in house".

Ritenuto che tali elementi siano idonei a dar luogo al concorso, seppur in termini frazionati, di questo comune al controllo analogo nei confronti della società in questione, secondo un orientamento comunitario e nazionale oramai consolidato e del quale la recente sentenza del Consiglio di Stato 2154 del 27.4.15, della Terza sezione è l'espressione più recente;

Dato atto l'articolo 6, comma 3, dello statuto prevede che il capitale sociale è costituito in 40mila € e alla Provincia di Varese è riservata una partecipazione pari al 20 %, mentre il restante 80 % è suddiviso tra gli altri comuni in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun comune, risultanti dall'ultimo censimento e che pertanto il comune di parteciperebbe alla società con una quota pari a € 209,15;

- Ritenute tali valutazioni idonee sotto il profilo motivazionale e dei contenuti, per l'adesione alla società, ma valutato altresì che il quadro ordinamentale relativo alle società pubbliche e alla potestà degli enti locali di aderirvi faccia sì che la suddetta adesione debba essere altresì messa a raffronto con i vincoli che, in deroga all'articolo 11 del codice civile, l'ordinamento ha posto alla libera adesione da parte degli enti locali agli organismi societari;
- Dato atto, quindi, che la valutazione che questo consesso è chiamato a porre in essere, ai sensi dell'articolo 42, lettera e) del Tuel, ai fini dell'adesione alla suddetta società deve porre le basi sugli elementi sopra esposti, tenuto altresì conto che l'articolo 3, comma 44, della legge 244 del 2007, mentre correla la partecipazione alle società c.d. strumentali al requisito della necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti, prevede che "è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale (...) e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza", sicché la valutazione di carattere concettuale che il consiglio comunale è chiamato a effettuare riguarda l'attinenza della partecipazione alla società alle competenze istituzionali del comune;
- Dato atto che in tal senso si è pronunciata la Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, che con delibera 903 del 2012 ha ritenuto come l'indagine riguardo a tale attinenza debba essere rivolta "alla coerenza dell'attività societaria sia rispetto alla missione istituzionale dell'ente, sia rispetto all'effettiva produzione di servizi di interesse generale, nonché ai costi benefici, all'appropriatezza del modulo gestionale, alla comparazione dei vantaggi/svantaggi con (...) i possibili moduli alternativi, alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale";
- Considerato tuttavia che, secondo la giurisprudenza della stessa Corte dei Conti, la partecipazione a una società postula che l'ente locale ponga in essere una "verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati" (CdC, Veneto, cit.) e che "il controllo della P.A. nei confronti delle società a partecipazione totale non può limitarsi a una verifica successiva alla gestione, attraverso l'approvazione del bilancio, né ridursi al mero esercizio del potere di nomina dei rappresentanti dell'ente in seno al Cda della società partecipata, ma deve essere un controllo attuale, puntuale e concomitante all'attività gestionale" (CdC Toscana, sentenza 267/2009);
- Considerato che riguardo al primo aspetto (attinenza dell'oggetto sociale alle attività istituzionali del comune), è ormai *ius receptum* l'orientamento espresso storicamente da parte della stessa Corte dei Conti secondo cui "le competenze generali del comune trovano un limite nelle esigenze di carattere locale e, in particolare, la capacità di intervento sul territorio dell'ente locale non può estendersi alle materie di altro ente pubblico o dello Stato e, ove ciò si verifichi, si realizza un documento per l'ente in quanto l'utilizzo di risorse destinate per bilancio a determinate finalità, in maniera

difforme dalle previsioni, impedisce il perseguimento dei fini previsti ovvero la realizzazione di economie di esercizio” (CdC, sez. I, 300/1991);

- Ritenuto, riguardo a tale aspetto, che le citate norme sia del d. lgs. 152 del 2006 che della l.r. 26 del 2003, che assegnano ai comuni un coinvolgimento nella governance del servizio idrico integrato, insieme alle disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 44, della legge 244 del 2007, permettano di risolvere in senso positivo la questione concernente l’attinenza dello statuto societario ai fini istituzionali del comune, sia pur attraverso la prudente lettura data al concetto di attinenza da parte della citata giurisprudenza della Corte dei Conti;
- Dato atto, infatti, che la partecipazione del comune non solo alle fasi di programmazione e controllo di competenza dell’Autorità d’ambito, ma anche a quelle di gestione demandate alla costituenda società, dati gli strumenti attraverso cui è esercitato il controllo analogo e cui si è fatto cenno, permetta una migliore realizzazione in capo al comune di quel coinvolgimento nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo di cui parla l’articolo 48, comma 1, della l.r. 26 del 2003;
- Appurato invece che, riguardo all’altro ambito di valutazione (esercizio di un controllo attuale, puntuale e concomitante all’attività gestionale della società), il legislatore è recentemente intervenuto con due ceppi di norme: da una parte la disciplina contenuta nel capo III del titolo VI del Tuel in materia di controlli, prevedendo all’articolo 147 quater che gli enti con popolazione superiore a 15mila abitanti si dotino di un sistema di controlli da esercitare sulle società partecipate, e dall’altra le disposizioni contenute nell’articolo unico, commi 550 e seguenti della legge 147 del 2013 e nell’articolo unico, commi 611 e seguenti, della legge 190 del 2014 in materia di partecipazione degli enti locali alle società;
- Considerato che questo comune ha popolazione inferiore a 15mila abitanti e che pertanto le disposizioni contenute nel citato articolo 147 quater non trovano a esso applicazione, ma che tuttavia, nell’ottica di fornire al comune ulteriori strumenti di garanzia, ci si riserva di valutare se introdurre detto controllo, rendendolo coerente con quello esercitato dagli altri comuni soci, aventi popolazione superiore a 15mila abitanti;
- Considerato invece che:
- riguardo alla legge 147 del 2013, essa ha profondamente rinnovato il quadro dei rapporti intercorrenti tra gli enti locali e i soggetti da essi partecipati, introducendo delle disposizioni aventi carattere generale e altre specifiche per le aziende speciali e le società partecipate;
- tali nuove disposizioni rispondono alla visione d’insieme che tende a sostituire l’imposizione puntuale di prescrizioni nei confronti di tali soggetti con la previsione di dirette correlazioni, di carattere gestionale ed economico-finanziario, tra il soggetto partecipante e quello partecipato;
- sono espressione di tale principio le previsioni contenute nei seguenti commi dell’articolo unico della citata legge:
- - 551, “nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile. L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di

partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione”;

- - 552, relativo alla disciplina degli accantonamenti di cui al comma 551;
- - 553, “a decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato”;
- - 554, “a decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante”;
- - 555, “a decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554, diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci”;
- - 557, che ha novellato il comma 2 bis dell'articolo 18 del dl 112/08, convertito nella legge 133/08, poi modificato come segue dall'articolo 3, comma 5 quinquies della legge 114 del 2014: “le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione”;
- ne sono espressione anche le disposizioni contenute nell'articolo unico, comma 611, della legge 190 del 2014, ai sensi del quale: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e

successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

- Ritenuto che riguardo a tale ambito di valutazione attinente al controllo della gestione della società partecipata, concorrano alla sua realizzazione tempo per tempo gli strumenti relativi al controllo analogo previsti nello statuto, che permettono di monitorare costantemente l'andamento della stessa, posto anche che la società Alfa srl è comunque obbligata al rispetto di quanto previsto nelle citate norme della legge 147 del 2013;
- Dato atto infine, che riguardo ai divieti previsti dal citato comma 611 (in forza del quale questo ente, con delibera Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2015, assunto sulla base di quanto disposto dal successivo comma 612, ha effettuato una ricognizione delle proprie partecipazioni societarie), sia possibile effettuare le seguenti valutazioni:
  - - quanto all'indispensabilità della partecipazione ad Alfa srl per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (lettera a), valga quanto già asserito nelle motivazioni sopra esposte in merito alla partecipazione del comune alla governance del sistema idrico integrato, sottesa dalla legge regionale 26 del 2003;
  - - quanto al divieto di partecipare a società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (lettera b), si rinvia da una parte all'articolo 25 dello statuto societario che prevede quale organo esecutivo della società un consiglio di amministrazione composto da n. 5 amministratori e dall'altra alla circostanza che, data la propria mission sociale, la società si doterà di un numero di dipendenti congruo per lo svolgimento della propria attività;
  - - quanto al divieto di detenere partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lettera c) e all'obbligo di aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica (lettera d), essi appaiono inconferenti, dato l'oggetto sociale della società, declinato all'articolo 3 dello statuto e la sua venuta in essere quale soggetto cui sarà affidato, secondo il principio di unicità della gestione previsto dal legislatore, il servizio idrico integrato della provincia di Varese;
  - - quanto, infine, al contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (lettera e), il modello in-house prevede costi standard e meccanismi di efficientamento nella gestione del servizio

rispetto alle attuali gestioni frammentate presenti tale da perseguire l'equilibrio economico-finanziario della gestione stessa e la riduzione estrema della possibilità di perdita grazie al metodo tariffario previsto dall'AEEGSI, che consente la copertura dei costi di gestione e di quelli di investimento. Con l'avvio del gestore unico il comune non dovrà accantonare fondi propri per la gestione del servizio ed eventuali investimenti e potrà sgravare dal proprio bilancio i mutui accesi in passato per le diverse porzioni del SII in quanto andranno in capo al gestore unico. Inoltre i comuni non dovranno più preoccuparsi di sostenere i costi relativi alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle reti di proprietà, con un servizio che allo stato attuale non permette nemmeno la copertura del costo.

- Visto e acquisito quale allegato lettera “B” alla presente deliberazione, il parere espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3, del Tuel;
- Ritenuto:
- di condividere e fare proprie le motivazioni in base alle quali la Provincia di Varese e la Conferenza dei Comuni, sulla base degli atti elaborati dall’Ufficio di ambito, hanno confermato la deliberazione di assumere, quale modalità di gestione del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, la società in house di nuova costituzione nella forma della società a responsabilità limitata e, quindi, con i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per soddisfare tale modalità gestionale: (i) partecipazione interamente pubblica; (ii) sussistenza del c.d. “controllo analogo”; (iii) carattere prevalente dell’attività a favore dell’ente pubblico affidante e, quindi, lo svolgimento del servizio idrico integrato a favore della popolazione dell’ambito territoriale ottimale di Varese;
- di condividere e fare proprio il contenuto dello statuto approvato dalla Conferenza dei Comuni, che configura in modo corretto e esaustivo il controllo degli enti locali soci nei confronti della società, secondo quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di società “in house”;
- Visto lo statuto della costituenda società, allegato "A" alla presente deliberazione;

### **Ritenuto**

- Di condividere e fare proprie le motivazioni in base alle quali la Provincia di Varese e la Conferenza dei Comuni, sulla base degli atti elaborati dall’Ufficio di ambito, hanno deliberato di assumere, quale modalità di gestione del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, la società in house di nuova costituzione nella forma della società a responsabilità limitata e, quindi, con i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per soddisfare tale modalità gestionale: (i) partecipazione interamente pubblica; (ii) sussistenza del c.d. “controllo analogo”; (iii) carattere prevalente dell’attività a favore dell’ente pubblico affidante e, quindi, lo svolgimento del servizio idrico integrato a favore della popolazione dell’ambito territoriale ottimale di Varese;
- Di condividere e fare proprio il contenuto dello statuto approvato dalla Conferenza dei Comuni, che configura in modo corretto e esaustivo il controllo degli enti locali soci nei confronti della società, secondo quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di società “in house”;

### **Dato atto:**

Che in data 10 Giugno 2015 presso la Sede della Provincia di Varese è stato sottoscritto, tramite il Notaio incaricato, l'atto notarile di costituzione della società Alfa s.r.l. (avente n. rep 130520 e N. 20048 racc. e con allegato il relativo Statuto) quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato per l'A.T.O. della Provincia di Varese, s.r.l. avente durata fino al 31.12.2050 e con capitale sociale di euro 40.000, alla quale hanno aderito n. 95 Comuni, oltre la Provincia di Varese, per un totale di 96 Soci, con possibilità di successiva eventuale adesione da parte dei restanti Comuni ricadenti nell'A.T.O. di Varese, e con contestuale designazione del Consiglio di Amministrazione; l'atto è stato registrato in Varese il 22.6.2015 al n. 15301 Serie 1T;

Che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Varese P.V. 45 del 16/6/2015 si è approvato l'affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese alla società "in house" Alfa s.r.l., nonché la decadenza delle gestioni esistenti e la disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore di ambito, come da parere obbligatorio e vincolante espresso in merito dalla Conferenza dei Comuni nella Deliberazione P.V. n. 13 del 24/6/2015, ai sensi dell'art. 48 comma 3 L.R. 26/2003, e di cui alla successiva deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 28 del 29/06/2015 avente oggetto: l'affidamento del S.I.I. per l'A.T.O. della Provincia di Varese, la decadenza delle gestioni esistenti e la disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore di ambito;

Che i primi amministratori sono già stati nominati in sede di costituzione della Società in data 10 Giugno 2015, d'intesa tra tutti gli enti locali soci, come meglio esplicitato ut supra; pertanto, è necessario attribuire al Sindaco, od al Funzionario / Dirigente / Responsabile di riferimento ai fini della partecipazione del Comune alla Società, il potere di ratifica dei medesimi componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché di ogni adempimento formalizzato all'interno dell'Atto notarile dai n. 96 Soci (95 Comuni + Provincia di Varese) in sede di costituzione di Alfa s.r.l. quale Gestore Unico del S.I.I. per l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

Vista la delibera P.V. 47 del 26/08/2015 di Consiglio provinciale " delibera quadro per il trasferimento da parte della provincia di Varese delle quote detenute nella società Alfa srl ai comuni dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese" con cui si delibera di trasferire le partecipazioni attualmente detenute dalla Provincia di Varese nella società Alfa srl ai Comuni che non hanno ancora provveduto all'adesione alla società Alfa con la sottoscrizione e il versamento della quota di capitale sociale di loro competenza e di stabilire che il prezzo della cessione a ciascun Comune corrisponde al valore nominale della partecipazione;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri Comunali così come di seguito integralmente riportati :

**SINDACO** - *Prego.*

**DEMOLLI** - *Buonasera. Per la serie prese d'atto, questa è la successiva.*

*Nasce dallo stesso indirizzo di legge, cioè quello che ha attribuito con la costituzione di ATO che è del 2011, l'ambito territoriale che sostanzialmente è la provincia che esercita quelli che sono i poteri di ATO, l'indirizzo era quello appunto di andare verso una coesione degli enti che partecipavano che fruiscono appunto dei servizi, in questo caso quello della rete idrica, per cui appunto partendo dal 2011 e prendendo atto di quella che era la legge regionale, la legge 2006, la 152/2006 che regolava sostanzialmente il servizio idrico integrato è stata costituita ATO e ATO ha poi, in un itinere di scelte, sua costituzione, sua formazione che potete leggere e sicuramente l'avete letto in diverse pagine che sono riportate proprio nei vari momenti della sua fase, alla fine ha identificato in quella che è la società Alfa, costituita mi pare nel giugno 2015, quello che è lo strumento operativo. Nella sostanza, compreso quello che è l'indirizzo e cioè quello di arrivare ad una gestione consorziale dei servizi pubblici, la società Alfa è nata appunto con dei criteri che erano appunto quelli del servizio in house, proprio voluto e già attuato anche a livello europeo per quello che è una gestione ottimale secondo dei principi che sono quelli mi pare dell'efficienza, sono dei criteri particolari che comunque sostanzialmente voglio tenere all'interno di quelli che sono i fruitori dei servizi la scelta su come attuarli. La società Alfa si è costituita e prima di questa sera contava*

*l'adesione di 95 comuni oltre la Provincia di Varese. Ovviamente era data libertà a chi non si è ancora associato come noi, ed altri comuni, di partecipare. La partecipazione avviene e sarà molto importante perché la partecipazione avviene secondo il principio del controllo analogo che fa sì che chi partecipa a questa società, gli enti che partecipano a questa società lo facciano come se il controllo esercitato fosse quello sui propri dipendenti. Quindi a tutti gli effetti da domani mattina, nella sostanza, se noi deliberiamo questa, se approviamo questa delibera, avremo titolo domattina di chiedere ad avere tutte le informazioni di quelli che sono il piano industriale, il piano finanziario e tutte le scelte che stanno mettendo in atto in Alfa che peraltro, leggo oggi proprio dalla stampa, sarà operativa proprio da domani, primo aprile. Quindi evidentemente hanno anche identificato gli asset e stanno muovendosi. Quello che riguarda noi, al di là dell'obbligatorietà che abbiamo già ribadito per la delibera di ATEM, che di fatto è una presa d'atto, che potrebbe essere interessante relazionare quello che è il costo della nostra partecipazione perché il regolamento stabilisce che la partecipazione al capitale sociale in house venga ripartita tra i comuni in base al numero degli abitanti. Il capitale di questa S.r.l. è di € 40.000, il comune di Casorate partecipa una percentuale che è dello 0,52 e qualcosa, che corrisponde alle 209 virgola rotti quote, euro che trovate, € 209,15 che trovate a pagina 14 della delibera. Nella sostanza questo è l'impegno che noi avremo e la nostra quota sociale, quota societaria scusate. L'aspetto eventualmente che adesso è incognito è, ATO è una società che cos'ha in carico, come farà e cosa farà? Potrebbe anche avere delle perdite, ovviamente, e a questo punto andando a leggere rileviamo che cosa succede se Alfa dovesse avere delle perdite?*

*Ci sono degli articoli di legge che sono stati integrati in ATO che stabiliscono, in ALFA, che stabiliscono appunto che nel caso in cui i soggetti presentino un risultato di esercizio, saldo finanziario negativo, le pubbliche Amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo un apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota.*

*Il che significa che qualora non funzionasse nulla in questo obbligo che noi andiamo ad assumere, ipotizzando una perdita, simbolicamente su una perdita di € 100.000 non ripianata al comune costerebbero € 522. Quindi il rischio d'impresa è fortunatamente mitigato da questo aspetto.*

*Ovviamente queste sono considerazioni sui numeri però anche qui non abbiamo molta scelta, siamo obbligati ad assumerci quest'impegno. Direi che io ho sintetizzato. Qui ci sono lo statuto della società in house con tutte le sue caratteristiche ve lo risparmio però, ripeto, se c'è qualche domanda.*

**MARSON -** *Buonasera. Per quanto riguarda questa scelta sui Alfa Servizi che noi ci aveva visti fortemente contrari quando era già stata proposta nel lontano 2001, per tutta una serie di motivi che andavano appunto dalla non chiarezza per quanto riguardava non tanto le quote sociali che erano divise per gli abitanti ma appunto in caso di ripianazione delle perdite quant'era la quota che poi ognuno doveva rispondere.*

*In più c'è ed è ancora latente tutta la partita per quello che riguarda l'assorbimento delle varie società che attualmente gestiscono le reti idriche, tipo AMSC, quella di Varese e quella di Busto Arsizio.*

*C'era il problema appunto dell'assorbimento di questa società; i debiti di queste società come venivano passati? Lì panico totale perché alla fine chi li pagava questi debiti?*

*Venivano assorbiti anche quelli? Cosa difficilissima da andare ad attuare.*

*L'altra partita riguardava appunto l'inizio delle attività.*

*Come qualsiasi attività, siccome è una S.r.l., quando inizi una attività con una S.r.l. devi essere munito di capitale adeguato un potere iniziare ad operare; chi metteva questi soldi?*

*Quant'è l'ammontare di questo capitale che va apportato?*

*Non viene apportato e si va a prestito delle banche? Tutte queste domande poi alla fine non sono mai state date delle risposte. Per esperienza degli anni passati dove si è visto AMSC fortunatamente non siamo entrati come soci, guardate anche il discorso, come società similari, guardate anche il discorso della società di gestione dei rifiuti di Busto, l'ACCAM, guardate che ginepraio che sono dentro tutti i vari comuni come hanno gestito la situazione; oggi sono ancora tutti in aria e non si sa bene ancora che cosa sta succedendo e quanti soldi dovranno ributarci dentro. Il problema dell'Alfa Servizi è questo.*

*Noi all'ATO abbiamo aderito senza nessun problema perché è appunto un obbligo, mentre la gestione del servizio idrico e il fatto di fare una S.r.l. che guardate anche l'anomalia, cioè i comuni sono all'interno dell'ATO, l'ATO poi demanda e gestisce in house con una società ricreata ancora dai comuni, controllore e controllato è ancora un guazzabuglio. A questo punto è quello che dicevamo noi era, tieniti l'ATO e rendo operativo l'ATO. Hanno voluto fare appunto la scelta della S.r.l. contro quello che ci sembrava illogico, va bene, a questo punto vi sono state date queste risposte? Chi paga?*

*Le fideiussioni, se sono da fare delle fideiussioni per andare ad aprire una linea di credito eventuale di questa nuova società perché i dipendenti vanno pagati subito, prima che poi incassi passa un po' di tempo, le spese corrono subito. Quindi tutti questi fondi qui chi li mette?*

*Questi erano tutti i problemi che andavano svizzerati ai tempi e anche qui, se si fa un passo di questo tipo che impegna il comune, era il caso che si affrontasse in commissione dove poi tutti questi aspetti tecnici venivano fuori, perché sono complessi. La situazione della gestione del bacino idrico, come si è già venuta a creare nel corso degli anni si vede la difficoltà, a parte dal punto di vista tecnico, proprio anche dal punto di vista economico e finanziario come andiamo a gestire quest'azienda. Era il caso appunto di trovarci e discutere ma non in un Consiglio comunale che poi al massimo quanto possiamo dare di dibattito a questo punto? Mezz'ora, un'ora? Non riesci a svizzerare fuori tutti questi problemi che noi avevamo sollevato e non so se vi hanno dato queste risposte. Per questo diciamo che doveva anche in questo caso, c'era la necessità di confrontarsi in commissione. Quando la commissione viene fuori poi non è che stiamo a vedere tutti i giorni se può inserire un punto, non pensavamo neanche che l'ATO venisse, che l'Alfa Servizi arrivasse a questo punto che si portava in Consiglio comunale, se no l'avremmo chiesto. Comunque guardate che il problema rimane in questi termini, come verrà gestita quest'azienda, chi risponderà di eventuali perdite; ok, i comuni, ma per iniziare a lavorare, chiunque ha aperto una ditta sa che deve metterci lì i soldi all'inizio, chi li mette adesso? Li mette l'ATO? Li mettiamo noi come Comune?*

**DEMOLLI** - *Allora, rispondo alla domanda fatta per ultima, cioè chi mette i soldi per aprire un'azienda.*

*I 96 comuni per ora, più quelli che adesso aderiranno, pro quota. Poi è un problema di Alfa; se Alfa...*

*() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)*

**DEMOLLI** - *Sì, allora, innanzitutto il discorso pare sempre che sia nato ieri per questo aspetto; ricordo che ATO è nata nel 2011, di Alfa se ne parla da una vita, noi abbiamo titolo da domani mattina di andare a mettere il becco nei libri di Alfa ma questo perché ci è stato comunicato che Alfa sarà operativa.*

*Fino a marzo, ultima data nella quale abbiamo sentito la dottoressa Arioli la quale fa un po' da riferimento su questo, ci è stato semplicemente detto che stavano creando e costituendo quegli aspetti tecnici di fondi anche, quindi ATO non farà interventi da € 20.000 sulla rete di Casorate e basta, è ovvio che dietro ci siano delle linee probabilmente di credito che in quanto S.r.l. con il suo capitale di € 40.000 è solo un aspetto tecnico e noi partecipiamo con quello. Il fatto di dare una partecipazione di 40.000 euro ricordiamoci che serve anche per mitigare le eventuali perdite qualora ce ne fossero, perché se il capitale fosse stato di un milione di euro, molto equo rispetto a quello che potrebbe essere una S.r.l. che opera su un territorio, noi avremmo dovuto partecipare in proporzione agli abitanti con qualche quattrino in più.*

*Anche perché questa partecipazione è regolata appunto dalla legge 152/2006 che dice, articolo 147, gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito. Quindi, poi possiamo farci tutte le chiacchiere che vogliamo, premesso che mi pare che voi abbiate, cioè c'è una conoscenza anche diretta mi pare, il Consigliere De Felice mi sembra che di ATO sia abbastanza documentato, qui parliamo di Alfa questa sera perché se dobbiamo parlare di ATO chiedo a voi perché dal 2011 dobbiamo parlarne adesso, avremmo dovuto parlare in una commissione e a questo punto io avrei fatto una commissione bilancio perché qui si parla di partecipare con 200 e rotti euro, il resto possiamo prendere atto. E come tutte le cose di cui possiamo prendere atto possiamo fare anche delle assemblee pubbliche ma non sappiamo, giustamente come ha detto il Consigliere Marson, cosa farà ATO.*

*Da domani abbiamo titolo di dire, signori, noi partecipiamo con lo 0,522 del capitale, vogliamo vedere il piano finanziario, sapere chi risponde, quali sono le fideiussioni, quali sono le priorità d'intervento.*

*Io a che titolo andavo a chiederle ieri? Premesso che i lavori di costituzione di Alfa non sono venuti fuori dall'uovo di Pasqua, sono stati portati avanti per legge specifica da una commissione fatta da Sindaci, personale appunto di ATO. Poi in ATO, non ci sono solo i comuni in ATO, il consiglio d'amministrazione sono ovviamente anche tecnici. Il perché la Provincia non abbia fatto direttamente tutto visto che sembra un gioco di scatole cinesi, me lo chiedo anch'io da cittadino poi però pensandoci bene penso che se una Provincia di Varese dovesse prendersi in carico la gestione del territorio avrebbe le mani un po' legate.*

*È ovvio che una società che ha come fine esclusivamente quello di servire i propri consociati, non altri, Alfa farà servizi solo per i consociati, è ovvio che è un oggetto sociale che le consente di essere un po' più snella.*

*C'è comunque scritto quello che sto dicendo nel regolamento e quindi lo trovate; direi che questo mi pare la Provincia, indubbiamente, è la Provincia che c'è dietro. La Provincia risponde con il 20% del capitale e ovviamente risponderà. Soprattutto poi ricordiamoci che c'è un comitato di vigilanza che deve assolutamente*

*intervenire sulle spese sopra un determinato importo, c'è sempre il comitato dei Sindaci, l'assemblea dei Sindaci che è l'assemblea principale. Nel regolamento viene ribadito più volte, nel regolamento, nella delibera è scritto più volte che l'assemblea dei Sindaci è di fatto l'elemento più importante di questa, che potrà influire su quanto porrà in atto questa società. Poi per il resto, ripeto, è una presa d'atto. Mi rendo conto che è un po' brutto dirlo però è un'imposizione di legge. Noi andiamo a guardarne i numeri. Obiettivamente, l'altro aspetto, che cosa prenderà in carico?*

*Sappiamo benissimo cosa può valere la nostra rete idrica, c'è anche scritto che noi ci sposteremo dei mutui riguardanti, che saranno relativi alla rete idrica; la cosa però in questo momento appare molto molto sui generis, dovremo definirla, dovremo capire, perché se dal bilancio dei comuni verranno scorporati la quota di mutuo, e anche lì è da vedere se è la quota capitale o anche l'intera quota, e si fa carico la Provincia, è ovvio che la Provincia qualche cosa ci chiederà in cambio, sarà probabilmente il valore degli asset, e questo è quanto conferiranno i comuni. Cioè, se io conferisco la mia rete idrica e tu ti fai carico del mutuo, è ovvio che io non ho più titolo di pagare il mutuo, non avrò più in bilancio la rete idrica e tu te ne fai carico, sono tutti aspetti che avremmo potuto discuterli sì in commissione ma credo che si sarebbero potuti discutere magari già da un annetto, anche perché la Provincia, quindi ATO, prima di partire con questo ultimo richiamo e appello per salire sul tram ci ha preso a sberle dicendo, a proposito voi dovrete aver accantonato un bel po' di soldini perché a noi servono adesso perché dobbiamo partire. Noi non sappiamo, non sapevamo quanti perché ovviamente c'era un periodo di gestione AMSC della quale non abbiamo ancora adesso i numeri, almeno gli uffici ci hanno confermato che malgrado le richieste non siamo stati in grado di capire ad oggi quanto questo accantonamento previsto per legge, che ci è stato più volte sollecitato, attualmente valga. Abbiamo girato quello che potevamo in questo momento e quindi anche lì la Provincia sta cominciando a portare a casa quanto era già pianificato prima e quindi se ne sarebbe potuto parlare anche prima sotto questo profilo.*

**MARSON** - *Ne abbiamo parlato nel corso degli anni di tutti questi problemi di AMSC, degli accantonamenti e via dicendo, comunque si fa un po' di confusione. ATO noi siamo all'interno, il capitolo di legge che era stato letto prima è riferito all'ATO, non ad Alfa Servizi. Infatti anche nello statuto di Alfa Servizi è previsto che ci sia sempre la possibilità di entrare da parte dei comuni, perché non c'è l'obbligo di entrare e a fare, costituire una società di gestione di qualsivoglia servizio. Anzi, a ben guardare sarebbe l'opposto perché se vi ricordate bene tutte le municipalizzate che già l'indirizzo del Governo, non da quest'anno ma da un bel po' di tempo di smantellarle. Infatti è qui che stride un po' il tutto però lasciamo perdere.*

*L'anno scorso c'era stato, un anno e mezzo fa, adesso non ricordo più bene le date, c'era stato il famoso inizio di Alfa Servizio e via dicendo, tutta la parte di A2A aveva fatto ricorso al Tar, l'aveva vinto e ha bloccato la prima parte di inizio di Alfa Servizi per cui poi si sono trascinate, perché quella situazione non è ancora ben chiara. Quindi il fatto di entrare adesso, la Provincia o l'ATO può anche dire al comune di Casorate entra, ma non c'è nessun obbligo in questo momento di ottemperare ad Alfa servizi, quindi è una scelta che si fa qui adesso quella di entrare. Se volete farla siete liberissima di farla perché ovviamente avrete fatto tutte le valutazioni del caso, a noi non c'era stato dato conto. Io so che se devo entrare in un'azienda a livello personale chiedo il piano dei conti prima di entrare in azienda, se devo entrare come socio perché non voglio sorprese dopo, se no non ci entro, questo come prassi mia. Non so se poi il comune invece questa non è una cosa che vige, perché una volta che poi sei dentro e ti trovi la sorpresa cosa fai? Quindi un po' stride questo fatto. In ogni caso, se si vuole entrare si può entrare tranquillamente, fate la scelta, va bene, entrate, ci sono altri comuni, ce ne sono appunto adesso 95 su 140, quindi sono ancora 40 comuni fuori. Dal canto 2 nostro riteniamo che sia meglio aspettare ancora e vedere quando sono chiariti tutti questi vari passaggi perché una volta che sei dentro, sei dentro come socio e ne rispondi mentre il servizio lo devono comunque dare perché noi siamo all'interno dell'ATO, noi conferiremo la rete idrica all'ATO, dopodiché sarà l'ATO che poi andrà a conferire il servizio alla Alfa Servizi in house e così via.*

*Quindi il servizio al comune di Casorate verrà comunque dato se vogliamo essere cinici anche come discorso. Secondo noi è meglio aspettare prima di dire e fare questo passo perché appunto una volta che sei socio sei socio e dopo hai voglia ad uscirne fuori; guardate quelli che sono dentro soci, piccolissime quote come AMSC, provate a sentirli quanto piangono poi alla fine perché poi comunque tu sei dentro.*

**DEMOLLI** - *Riguardo alla quota è previsto che si possa uscire, ovviamente, quindi non è una cosa...*

*() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)*

**DEMOLLI** - *Si può anche uscire. Così come la Provincia ha preso su di sé tutto il capitale sociale e adesso lo trasferisce a chi entra, perché è stata data questa possibilità, c'è anche sicuramente, adesso non so dove sia nella pagina dello statuto, la possibilità di uscirne. Ma il discorso che ovviamente noi conferiamo la rete ad ATO, è*

logico, però ATO poi la fa gestire da Alfa. Quindi Alfa noi non partecipiamo però gli interventi che ci devono dare ce li darà Alfa, quindi a questa stregua siamo sempre lì. È meglio che, secondo il controllo analogo, cioè io preferisco che l'intervento sulla nostra rete lo faccia una società alla quale possiamo dire, come lo diciamo al nostro ufficio tecnico cosa deve fare, lo scopo è quello, è una delle caratteristiche, il controllo analogo, piuttosto che una società alla quale la Provincia, ATO ha dato l'incarico e noi abbiamo detto noi non partecipiamo, che arriva e con la quale dobbiamo dialogare. Ma questo mi sembra una conseguenza proprio di quello che è l'obbligatorietà di adesione al servizio idrico, che non è l'obbligatorietà di adesione ad Alfa ma di conseguenza lo è.

Questo però, ripeto, se vogliamo disquisire su questo aspetto non ci sono problemi.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

**DEMOLLI** - Sì, però di Alfa, Alfa fino ad oggi non è ancora operativa e mi rendo conto, però se la Provincia si è impegnata e ci invita a partecipare perché sta raccogliendo quelli che sono tutti gli strumenti per garantire a noi il servizio idrico, dire non partecipiamo in questo momento, possiamo anche farlo però ritengo sia, così, non lo so, è una decisione che mi sembra attendista ma in questo momento andiamo verso quello. Cioè poi cosa faremo una volta che avremo la necessità di fare gli interventi; ce li facciamo noi?

Cosa mettiamo, voglio dire, di impegno per la nostra rete idrica?

Se parte domani molto probabilmente avremo anche titolo, in quanto aderenti, a capire quanto dovremo impegnare nei nostri bilanci come ente sulla rete idrica e quanto invece, visto che siamo partecipati, dovrà fare Alfa. Però questo ripeto, è da domani, lo possiamo vedere.

**MARSON** - In ogni caso il servizio lo devono dare per forza perché comunque sei all'interno dell'ATO.

L'Alfa Servizi è un'altra cosa. Si vuole entrare nel merito di come viene gestito il servizio, perché poi questo è alla fine che va fatto, se entri come socio, però anche lì diventa difficile perché c'è un consiglio d'amministrazione fatto da tecnici e via dicendo, quindi lì non entri. Entri nel merito di come fanno i servizi a Casorate? Non credo perché noi abbiamo già fatto nel corso degli anni tutta una serie di richieste di interventi che è stato fatto all'interno dell'ATO, che per fare tutto il quadro di riferimento per gli investimenti che dovevano essere fatti e quindi i bisogni di Casorate li conoscono quelli che sono le cose a lungo termine. Certo che poi ci sono interventi immediati ma questi, ovviamente, gli interventi quelli di emergenza che questi devono essere fatti automaticamente e con il servizio in corso ma a livello strategico sono stati passati tutti i dati all'ATO, quindi conosce i bisogni non solo di Casorate ma di tutta la Provincia perché era questo quello che chiedeva. Tornando al discorso dell'Alfa Servizi, il Servizio lo fanno comunque, non è che tu non entri nell'Alfa servizi e non ti fanno i servizi, te lo devono fare per forza perché comunque tu hai conferito ad ATO, sei all'interno dell'ATO. È proprio un discorso di Alfa Servizi.

Questa Alfa Servizi sono stati chiariti tutti questi punti? Sì o no? C'è una partita che sta andando avanti da vent'anni mica per niente. Adesso c'è stato l'impegno, è stata cambiata l'Amministrazione a livello provinciale e via dicendo, se queste risposte non me le danno a me chi c'è su in Provincia non mi interessa alla fine, o mi danno queste risposte che sono state fatte per un servizio che poi deve essere dato ai cittadini se no non mi convincono alla fine ad entrare personalmente come Amministrazione.

O mi danno queste risposte e mi dicono quanto è che ritirano delle altre aziende, cosa mi cosa a me di queste altre aziende, il contenzioso che abbiamo con AMSC riguarda anche questo perché poi diventa difficile andare a gestire; perché? Perché poi deve andare in arbitrato, l'arbitrato ti viene a costare lira di Dio a momenti di più che non il resto, e non ne esci più da tutti questi casini.

Potete immaginare entrare in un'Alfa servizi che cosa può significare.

Se va bene, va bene tutto e siamo tutti felici, ma solo che comincia a non ingranare la cosa.

Adesso come adesso è questo il problema di fondo, non c'è da dire dovevamo dirlo o non dovevamo dirlo, c'è da fare una scelta ben precisa. Vogliamo entrare in questa società?, sì sappiamo che succede questo, questo e questo, quello che viene è ancora un po' alla cieca poi alla fine.

Io non mi accontento di vedere i libri dopo, li voglio vedere prima se devo entrare in azienda, se no non entro a fare il socio; questo se devo entrare in una società privata. A maggior ragione come comune io non vado a rischiare i beni del comune. Però, gente, le scelte si fanno qui poi.

**DEMOLLI** - Sì, confermo, la società in house sia sottoposta al cosiddetto controllo analogo da parte della provincia di Varese e da tutti i comune mediante la previsione di una governance della società che sarà contenuta nello statuto sociale della società che dovrà essere condivisa dalla conferenza dei comuni.

*Cioè il fatto che, ma voi poi, andate voi a dire ad Alfa cosa fare a Casorate, sì, per questo, il principio del controllo analogo è questo. Il nostro rischio d'impresa sono € 209,15 e finita lì, sotto questo profilo.*

*Poi, ripeto, anche a me piacerebbe entrare in una società a cinque stelle, quotata in borsa, che mi fa la rete idrica a Casorate, in questo momento è una situazione in itinere, nata non ieri ma da un po' di tempo.*

*Io personalmente ritengo che sia una cosa da fare, la Giunta ritiene la stessa cosa, le perplessità sono mitigate da questi parametri messi di controllo, che ci sono e ci saranno, saremo noi a dire a Casorate che cosa va fatto e cosa non va fatto perché è scritto qua, non è che poi c'è il rischio che qualcuno ci venga a dire questo lo facciamo perché noi siamo Alfa e voi contate lo 0,522.*

**GRASSO** - *Nessuno mette in discussione il fatto che a Casorate decidono i Casoratesi o l'Amministrazione di Casorate cosa deve essere fatto, non è questo il punto. Il punto è che oggi sappiamo qual è la partecipazione nostra in funzione del capitale sociale di 40.000 euro, lo 0,500 e spiccioli.*

*Non sappiamo ad oggi, ed è grave che non lo sappiamo, se i debiti per esempio di AMSC entrano e vengono distribuiti tra i partecipanti ad ALFA, questo non lo sappiamo ed è una cosa grave perché si parla comunque di milioni di euro di debiti. Io parlo di AMSC, probabilmente ce ne sono anche altri.*

*Molte città non vogliono entrare in ATO, molte città grosse della nostra provincia.*

*Che poi si voglia dire continuamente che lo facciamo oggi e ce lo siamo trovati dal 2011, oggi ci siete voi, noi a suo tempo abbiamo sempre detto che eravamo contrari a questo tipo di società, l'abbiamo sempre detto e l'abbiamo anche illustrato nelle commissioni, con queste modalità ovviamente.*

*Poi è logico che la scelta è stata fatta in questi termini e prima o poi bisognerà aderire, ma ad oggi queste risposte non ci sono e sono quelle che secondo noi sono fondamentali da dare ai cittadini. Io faccio solo un piccolo appunto, l'acqua costa di più, ce ne siamo resi conto tutti, cioè l'entrata in ATO, perché? Perché per motivi tecnici, perché il pescaggio a nord della provincia costa di più di quello a sud della provincia e quindi è ovvio che i costi vengono compensati e quello che noi prima pagavamo molto poco oggi paghiamo, non dico quanto lo pagavano i comuni a nord della provincia ma viene fatta una media che per noi però significa un aumento sostanziale. Ora, scommettere sul funzionamento di una società senza sapere quali sono i debiti che dovremo andarci ad accollare e se dovremo accollarceli, io personalmente, visto che comunque lo statuto di Alfa prevede la possibilità di entrare in un secondo momento, non è detto che domani parte e ci dobbiamo essere per forza domani, tanto è vero che 96 comuni o 100, quelli che sono, su 139, ne mancano comunque 39/40, una quarantina mancano ancora e quindi qualcuno dei dubbi se li è posti.*

**MARSON** - *Un'ultima cosa. Una delle prime volte che si era parlato di questa Alfa Servizi, mi ricordo che c'era l'assemblea dei Sindaci e l'hanno presentata in questi termini, che a me aveva fatto venire la pelle d'oca, facciamo una S.r.l. così almeno se fallisce va bene così. Cioè, non è questa ...; l'hanno detto in assemblea dei Sindaci e a me è venuta la pelle d'oca perché se questa è l'ottica con cui tu pensi di iniziare a fare, iniziare a mettere in piedi un'azienda che poi deve gestire un servizio andiamo bene.*

*Già lì a me aveva fatto rimanere un po' così, sconcertato, ma tranquillamente l'hanno detto.*

*Quindi, poi vedendo che è sempre così nebulosa la cosa, non è mai chiara, qui stiamo parlando appunto di entrare, di fare una società, quando fai una società che opera sul mercato, che opera, che da un servizio ben preciso, non è che possiamo, può essere fatta così un tanto al toc, deve essere chiara fino in fondo.*

*Comunque, voi ritenete che ci siano questi margini, va bene, la scelta è vostra.*

**SINDACO** - *Prima di mettere ai voti vorrei fare alcune considerazioni perché sono doverosa, sono di natura politica. Innanzitutto tutti condividiamo le perplessità che hanno espresso il Consigliere Marson e il Consigliere Grasso, tutti intendono dire anche gli altri Sindaci, non è che abbiamo aderito così, all'acqua di rose; le perplessità ci sono. L'aumento dell'acqua del 30%, perché è stato quasi del 30% l'aumento, 24%, (incomprensibile) è più preciso, è un atto dovuto, siamo entrati ed è un atto dovuto e qualcuno ci ha anche ricordato che avremmo dovuto farlo prima, gennaio 2014, però è stato ricordato a noi perché non avete fatto subito l'aumento dell'acqua con il 2015? Questo per chiarire chi ha le responsabilità.*

*Dopodiché le perplessità ci sono e sono state analizzate. Io dico, voi avete fatto delle affermazioni importanti, potevamo tanto ci devono dare; ma secondo voi noi non aderiamo e loro ci fanno il servizio lo stesso? Ne siete così convinti? Perché allora è prevista la possibilità di continuare in house con il proprio gestore prima di aderire? Adesso fino al 2017 è prevista dal regolamento, ma uno se non aderisce può continuare con il suo gestore, ma secondo voi perché? Alfa è il braccio operativo di ATO; mi sembra che durante il bilancio di previsione che abbiamo fatto qualcuno di voi, forse proprio lei Consigliere, ci ha ripreso perché abbiamo, dice avete messo dei soldi nelle fognature piuttosto che, non potete mettere niente perché è tutto compito di ATO; deve*

*fare ATO, deve fare Alfa, devono fare gli altri e quindi voi non dovete mettere soldi in questi capitoli. Allora, mi faccia capire, non dobbiamo farlo e poi rimaniamo fuori e gli altri ci danno... Allora tutti quelli che hanno aderito sono tutti una banda di fessacchiotti che si sono messi in un'un'impresa a rischio pur potendone rimanere tutti fuori. Il suo ragionamento vuol dire che su 140 comuni rimanevano tutti fuori e ATO comunque doveva darci il servizio; non è proprio così.*

*E riguardo al tema dell'informazione siamo stati talmente informati come cittadini e come Consiglieri, talmente informati da voi che io mi sono trovato a giugno, quando c'è stato l'atto notarile di adesione ad Alfa, che mi hanno chiamato il giorno dopo e mi hanno detto ma scusa ma tu non c'eri?*

*Ho detto, nessuno mi ha avvisato. Ho chiesto agli uffici e mi dicono sì, c'è una delibera dove la Giunta precedente ha deciso di non aderire. Ecco, noi eravamo talmente informati che io non sapevo nemmeno che voi aveste deciso di non aderire ad Alfa; questa è l'informazione che ci è stata data.*

*E adesso ci dite dovevate convocare una commissione per discutere. Signori, questo è un discorso politico, siamo seri; siamo seri. Non avete detto una parola e adesso pretendete che noi facciamo una commissione per. Di principio ci sta tutto, ma ci sta tutto di principio ma è lo stesso discorso di ATEM, una vicenda in itinere da 3, 4 o 5 anni che si chiude con il nostro mandato e ci dite dovevate informare la popolazione; noi?*

*ATEM, lo stesso discorso, ATEM e ATO, l'ho detto prima, sono due facce della stessa medaglia, c'è una obbligatorietà sostanziale prevista per legge che non credo che il legislatore si è svegliato così dando questo input. L'input è quello di fare rete per migliorare il servizio, questo è lo scopo.*

*Funzionerà? Ce lo auguriamo tutti; ce lo auguriamo tutti ma è una cosa che si potrà vedere solo col tempo.*

*Per quanto riguarda Alfa, ribadisco, ci sono molte perplessità da parte di tutti ma io non vedevo altre strade perché come si può pensare di avere un servizio provinciale e la rete di intervento locale?*

*Ce lo siamo chiesti anche noi come funzionerà, quali saranno i tempi di intervento, quale sarà la facilità di accesso alla domanda, sono tutte domande che ci siamo posti però, secondo me, sono, per forza bisogna pagare un prezzo di fiducia, è troppo comodo. Perché se no veramente allora mi chiedo perché tutti gli altri hanno aderito? Noi, anche da ATEM, l'ha detto prima il Vicesindaco, anzi l'ha detto il Consigliere Perazzolo, abbiamo ricevuto più di un sollecito perché eravamo gli unici tre comuni in tutta la provincia che non avevano ancora portato la delibera in Consiglio, tre comuni in tutta la provincia.*

*Non è che non l'abbiamo portata perché, perché erano state sollevate delle perplessità su questa delibera, non ci hanno mai risposto. Alla fine abbiamo inserito, d'accordo con Busto Arsizio, una clausola di garanzia che secondo noi è a tutela dell'ente e l'abbiamo approvata così però anche lì, ribadisco, non è che era una scelta che si poteva fare per quanto riguarda la fornitura.*

*Poi è chiaro che la gestione per quanto riguarda Alfa era possibile farla però vi ribadisco, voi dite che ATO è obbligata a darla, ed io vi dico ma se fosse così perché tutti gli altri hanno aderito?*

*Perché hanno aderito tutti i comuni, potevano stare fuori. ATO deve non solo acquisire tutte le reti ma anche i depuratori. Sono d'accordo con lei che come tutte, tutte, tante delle cose che vengono fatte nel nostro paese, intento paese Italia, si crea prima la struttura e poi c'è il problema del funzionamento, tanto è vero che Alfa adesso diventa operativa con l'affitto di un ramo d'azienda, perché si sono resi conto che dovevano partire e non avevano fisicamente chi poteva andare a gestire il servizio, andare a fare le letture, gestire la cosa e fanno affitto di ramo d'azienda di AGESP e di AMSC; è di questi giorni che hanno deciso di fare questa cosa. Il discorso dei debiti, certo, è preoccupante, ma io potrei scommettere che non sono tutti così sprovveduti da andare a rilevare debiti e crediti, ci sarà una possibilità perché Alfa, scusate, AMSC per esempio, che lei ha citato, era una multiservizi, non voglio pensare che porteranno a casa tutto assieme, ci sarà uno scorporo del ramo, di sicuro. Oggi partono così, ma proprio per garantire l'operatività, perché il consiglio d'amministrazione dell'ATO quanti anni sono che c'è?*

*Prima cosa che hanno fatto è il consiglio d'amministrazione e ATO è partita operativa nel 2015, 2011 come consiglio d'amministrazione. Ma cosa abbiamo visto? Abbiamo visto la formazione adesso che ci hanno detto dovete adeguare le tariffe e abbiamo dovuto adeguare le tariffe.*

*Ribadisco, questa è stata una scelta obbligata che ha pesato subito sulla tasche dei cittadini casoratesi, questa è stata una scelta obbligata ma non si poteva fare diversamente.*

*Con Alfa, ribadisco, io sono convinto che non ci siano altre alternative, questo è; il Vicesindaco Demolli ha spiegato bene quali sono comunque gli strumenti di tutela, poi dopodiché anche il Governo non ci ha dato 93 milioni di euro con i diritti di imbarco, che erano soldi nostri.*

*Tutto si può pensare perché se il Governo che si tiene i nostri soldi, però un minimo di fiducia e di prospettiva futura è questa, diversamente non si può fare. Noi crediamo che sia corretto così.*

*Come detto giustamente, vi prendete la responsabilità, ci siamo presi la responsabilità di aderire a questo progetto e siamo qui per questo. Ci sono altri interventi?*

**MARSON** - *C'è solo una precisazione. Per quanto riguarda il discorso della Alfa Servizi, il riferimento che hai fatto alla legge che fino ad adesso i comuni possono continuare a gestirsi o in proprio, se vogliono, oppure con la società di riferimento, è fatto per il comune di Varese, comune di Varese con la zona nord della provincia perché hanno un contratto in essere con A2A poi alla fine, che ha fatto appunto ricorso.*

*Per questo che c'è questo passaggio ma basta dire che noi il servizio giustamente lo daremo all'ATO e l'ATO girerà poi questo servizio ad Alfa Servizi. Quindi il servizio comunque viene garantito.*

*Potrà essere un discorso cinico, che non piace perché gli altri Sindaci hanno fatto una scelta perché hanno voluto entrarci, va bene, hanno avuto più fiducia di noi, va bene, noi diciamo che c'è questa parte da andare a curare, da andare a vedere, e non hanno chiarito le idee. Non è tanto il discorso poi alla fine se ci piace o meno l'ATO, l'Alfa Servizi, se chiariscono queste cose, va bene, si poteva anche entrare.*

*Non le hanno chiarite; io vado con i piedi di piombo.*

**DEMOLLI** - *Io vorrei chiudere solo ricordando una cosa, come diceva giustamente il Sindaco, le perplessità su una società neocostituita ci sono, i limiti e i vincoli che ci consentono di tutto sommato essere tutelati almeno sotto il profilo giuridico e formale ci sono, ma è ovvio che, come dicevamo giustamente, avremmo potuto tutti non partecipare e a questo punto in ogni caso l'obbligatorietà della gestione da parte di ATO ci sarebbe stato. Ma indoviniamo un po' se adesso noi, insieme ad altri 30 comuni, rimaniamo fuori, domani nel nostro bilancio cosa succede perché sicuramente ATO il servizio lo deve dare; ma quando?*

*Prima dà la precedenza ai 99 comuni o ai 100 comuni che hanno aderito e noi nel frattempo cosa facciamo con la nostra rete idrica? Anche questa è una considerazione da fare.*

*Il servizio idrico deve essere garantito, il nostro fa schifo oggettivamente, di stanziare continuamente soldi a bilancio per gli interventi e solo l'anno scorso nell'arco di tre mesi ce ne sono stati nove, ci fa sperare che questa nebulosa dal punto di vista societaria, Alfa, che comunque di AMSC e di AGESP si è presa una fetta, parlano di 50 dipendenti e non la contabilità eccetera eccetera, gente che va a fare gli interventi sulle strade, così pare di primo acchito, vuol dire che effettivamente il partecipare, se non altro, ci dovrebbe porre insieme agli altri in condizioni di essere attenzionati quando la nostra rete idrica avrà bisogno.*

*Questo è sicuramente un vantaggio rispetto a chi è fuori. Poi sul resto condividiamo le perplessità, abbiamo deciso che comunque a livello di Giunta la possiamo condividere come costo da mettere nel novero e ci prendiamo la responsabilità però questa considerazione è importante.*

**SINDACO** - *Mettiamo ai voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno.*

*Immediatamente eseguibile. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno.*

*Passiamo al punto 9.*

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

- parere favorevole del responsabile dell'area/settore amministrativa per quanto attiene la regolarità tecnica;
- parere favorevole del responsabile della ragioneria per quanto attiene la regolarità contabile;
- visto il parere dell'Organo di revisione;

Con n. 9 voti favorevoli e voti n. 3 contrari (Marson Tiziano, Grasso Marco C. e Poli Gian Luigi), resi da n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti,

### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3, del Tuel, allegato "B" alla presente deliberazione;
- 2) di partecipare ed aderire alla costituzione della società "in house" per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell'ambito ottimale della provincia di Varese, con le caratteristiche definite nei provvedimenti citati nelle premesse della presente Deliberazione e, in particolare, di approvare lo statuto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- 3) di dare atto che la società "in house" assicura il servizio idrico integrato e pertanto assolve a un servizio di interesse generale strettamente connesso con le finalità istituzionali dell'amministrazione, ed in quanto tale non in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3, comma 27, della legge 244/2007;
- 4) di dare atto che, riguardo all'esercizio da parte del comune di un controllo attuale, puntuale e concomitante all'attività gestionale della società, concorrano alla sua realizzazione tempo per tempo gli strumenti relativi al controllo analogo previsti nello statuto, che permettono di monitorare costantemente l'andamento della stessa, posto anche che la società Alfa srl è comunque obbligata al rispetto di quanto previsto nelle citate norme della legge 147 del 2013, riservandosi tuttavia di introdurre ulteriori forme di controllo, mediante la loro eventuale previsione nel Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, previo coordinamento con gli altri comuni soci;
- 5) di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere l'adesione alla società Alfa Srl;
- 6) di autorizzare il responsabile del servizio finanziario a versare alla Provincia di Varese, secondo quanto stabilito dal medesimo Statuto, la quota associativa pari ad Euro 209,15, previo inserimento delle risorse necessarie nel redigendo bilancio di previsione;
- 7) di trasmettere ai sensi dell'articolo 3, comma 28, della legge 244 del 2007 la presente deliberazione alla Corte dei Conti, sezione di controllo della Lombardia.
- 8)** di dichiarare, con n. 9 voti favorevoli e voti n. 3 contrari (Marson Tiziano, Grasso Marco C. e Poli Gian Luigi), espressi con separata votazione per alzata di mano, resi da n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 10 DEL 31/03/2016**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ALFA S.R.L. QUALE GESTORE UNICO "IN HOUSE PROVIDING" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE E RELATIVO STATUTO.**

**PARERI**

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Fto ROBERTA FERRARI

---

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole, previo inserimento delle risorse necessarie nel redigendo bilancio di previsione

Il Ragioniere

Fto ROBERTA FERRARI

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Fto CASSANI DIMITRI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dott.ssa IMPARATO CARMELA

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto dott.ssa IMPARATO CARMELA

- 
- La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto dott.ssa IMPARATO CARMELA

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.  
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa IMPARATO CARMELA